

STUDIO LEGALE RONCO - DI LERNIA*Associazione di Professionisti*

Via De Robertis, 6 - 76125 TRANI (BT)

Tel. 0883-48.44.91/48.14.38 - Fax. 0883-48.67.56

Email: segreteria@studiolegaleronco.com

P.I.V.A. 06414570728

TRIBUNALE CIVILE DI TRANI**Istanza ai sensi dell'art. 14-ter e ss. della Legge n. 3/2012**

Il sottoscritto **Troiano Giovanni** (C.F. TRNGNN64B06A285U), nato ad Andria il 06/02/1964 ed ivi residente alla via XX Settembre nr. 22, elettivamente domiciliato in Trani alla Via G. de Robertis n.6, presso lo studio dell' avv. Nicola A. Di Lernia (C.F. DLRNLN69E05L328L) che lo rappresenta e difende giusta mandato rilasciato su foglio separato e versato in atti; il sottoscritto procuratore indica per eventuali comunicazioni i seguenti indirizzi: fax 0883/486756 - PEC: nicolaantonio.dilernia@pec.ordineavvocatitrani.it;

PREMESSO

- che il sig. Troiano Giovanni in data 7 Luglio 2020 ha depositato presso l'Organismo di Composizione della Crisi di Trani una domanda per essere assistito nella proponenda procedura di sovraindebitamento, così come definita dalla Legge n. 3/2012;
- che in data 05.08.2020 l'O.C.C. indicava la dott.sa Annamaria Cataldo, con studio in Terlizzi (BA) alla Via Piave n. 19/d quale Gestore della Crisi per assistere l'odierno istante;
- che il sottoscritto non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n.267, e quindi non svolge alcuna attività di impresa;

- che il sottoscritto non ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della Legge n. 3/2012;
- che il sottoscritto non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo II della Legge n. 3/2012, ossia ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio;
- che si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni, anche secondo le scadenze originariamente pattuite;
- che tale squilibrio trova la propria causa principale, se non esclusiva, nella seguente circostanza: l'istante, con avviso n. 01420199020856510/000 del 13.12.2019, è stato attinto da intimazione di pagamento relativa a nr. 3 cartelle esattoriali aventi ad oggetto la mancata corresponsione di tasse e imposte, con relativi interessi, riferibili al periodo 1991/1996 per complessivi euro 349.474,18;
- che il sottoscritto è addivenuto alla decisione irrevocabile di chiedere l'avvio della presente procedura;
- che in presenza di sovraindebitamento, così come definito ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), il sottoscritto, con l'ausilio dell'OCC, nella persona del Gestore della Crisi, dott.sa Annamaria Cataldo, ha, pertanto, scelto di chiedere la liquidazione dell'intero suo patrimonio, al fine di porre fine a tale perdurante situazione di crisi;



- che il nucleo familiare dell'istante è costituito dalla Sig.ra Cassetta Maria Gina e dai figli Troiano Francesco, nato il 22.07.2000 e Troiano Sofia Maria, nata il 22.07.2000;
- che il patrimonio mobiliare liquidabile del sottoscritto è descritto negli allegati alla relazione redatta dal Gestore della Crisi, dott.ssa Annamaria Cataldo, ai sensi dell'art. 14-ter, comma terzo, della Legge n.3/2012, in quanto il ricorrente non è proprietario di alcun bene immobile;
- che la professionista ha rilevato l'attendibilità e realizzabilità della proposta liquidazione, oltre che attestato la veridicità dei dati e dei documenti (come da allegata relazione);
- che sin da ora il ricorrente chiede di essere ammesso al beneficio della esdebitazione ai sensi dell'art. 14-terdecies della Legge n. 3/2012, con riferimento ai creditori concorsuali che non verranno soddisfatti;

Tanto quanto innanzi premesso, così come rappresentato e difeso,

CHIEDE

che il Tribunale adito Voglia, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14-ter e ss. della Legge n.3/2012, procedere alla liquidazione di tutti i propri beni, ad eccezione di quelli elencati nel comma 6 dell'art. 14-ter della Legge n. 3/2012, ivi compresi gli accessori, le pertinenze ed i frutti prodotti dai beni presenti e quelli sopravvenuti nei modi e nei termini normativamente previsti.



Al fine di garantire l'esatta identificazione dei beni facenti parte del patrimonio del ricorrente si allegano:

- 1) Copia Istanza per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata in data 7 Luglio 2020;
- 2) Relazione particolareggiata dell'OCC presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trani a firma del Gestori della Crisi, dott.ssa Annamaria Cataldo e relativi allegati;

Trani, lì 14.07.2021

Avv. Nicola A. Di Lernia





TRIBUNALE DI TRANI

Sezione civile

Area commerciale

Il Tribunale di Trani, Sezione civile, Area commerciale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Rana – Presidente

dott. Giuseppe G. Infantini - Giudice rel.;

dott.ssa Maria Teresa Moscatelli – Giudice;

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 21.12.2021, nel procedimento iscritto al n. **2160/2021** RGVG,

OSSERVA:

TROIANO GIOVANNI (nato ad Andria il 6.2.1964 ed ivi residente in Via XX Settembre 22) ha proposto reclamo, in data 8.10.2021, ai sensi dell'art. 737 c.p.c. (richiamato dall'art. 10, co.6, l.3/2012, a sua volta richiamato dall'art. 14-*quinqies* l.3/2012) avverso il decreto del 28.9.2021 (comunicato in pari data) del giudice designato, dott. Alberto Binetti, nella procedura n. 1662/2021 RGVG, con cui è stato rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 14-*ter* l.3/2012 dallo stesso TROIANO GIOVANNI, volto ad ottenere l'apertura della liquidazione del proprio patrimonio.

Il primo giudice ha rigettato il ricorso ritenendo insussistente il requisito della c.d. meritevolezza, derivando la situazione di sovraindebitamento da evasione fiscale o dalla illecita percezione di aiuti statali, posto che la situazione debitoria del ricorrente nei confronti dell'Agenzia della Riscossione, come dedotto dallo stesso nel ricorso introduttivo e come confermato nella relazione del Gestore della Crisi, rag. Annamaria Cataldo, era riconducibile, per la maggior parte, ad accertamenti dell'Agenzia delle Entrate per presunti utili non dichiarati dalla società Sud Italiana Oli s.r.l. di cui il Troiano era socio nell'anno oggetto di accertamento, ossia il 1991, e

conseguentemente non dichiarati dallo stesso, e che la situazione debitoria nei confronti dell'AGEA scaturiva da una verifica di accertamento per indebita percezione di aiuti al consumo sull'olio di oliva effettuata dall'Agecontrol nei confronti della ditta Alimentari Troiano di cui quest'ultimo era titolare.

Il reclamante ha contestato, per l'appunto, la valutazione del primo giudice di non aprire la liquidazione dei beni per assenza del requisito della meritevolezza, facendo presente che la procedura di cui agli artt. 14-ter e ss. l.3/2012 non prevede, ai fini della relativa ammissibilità, tale requisito, rappresentando una condizione per l'accesso alla procedura soltanto la mancanza di atti in frode negli ultimi cinque anni, condizione sussistente nel caso di specie, come attestato dal Gestore della Crisi, essendo la valutazione operata dal giudice di prime cure relativa a fatti risalenti ad oltre venticinque anni prima rispetto alla domanda.

Non si sono costituiti nel presente procedimento di reclamo, nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione depositato il 15.10.2021 nei loro confronti (come documentato il 21.12.2021), l'AGEA, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'American Express Italia s.r.l., la Banca di Andria di Credito Cooperativo, la Banca Popolare di Bari s.p.a., ragion per cui vanno dichiarati contumaci.

Ciò premesso, il reclamo è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Premesso, invero, che, come verificato dal Gestore della Crisi, l'istante, nei precedenti cinque anni, non ha posto in essere alcun atto di disposizione del proprio patrimonio (sussistendo dunque il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 14-quinquies l.3/2012 rappresentato dall'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni), non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo I della legge 3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al detto capo I della stessa legge (non ricorrendo, pertanto, così come richiesto dall'art. 14-ter l.3/2012, le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), della medesima legge), non è condivisibile la valutazione compiuta dal primo giudice circa l'insussistenza del requisito di meritevolezza per i fatti sopra indicati, risalenti ad oltre venti anni prima rispetto alla domanda di apertura della procedura di liquidazione dei beni.

Ed infatti, come sostenuto dal reclamante e come ritenuto in modo condivisibile in giurisprudenza in ordine al requisito oggettivo della meritevolezza della condotta del debitore, la procedura della liquidazione non prevede, a differenza di quanto disposto in tema di piano del consumatore, il diniego di omologazione in caso di sovraindebitamento colposo o di assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, sicché il profilo della diligenza, per la sola persona fisica, richiamato dalla lett. a) del terzo comma dell'art. 14-ter, deve ritenersi rilevante in relazione all'ulteriore beneficio dell'esdebitazione, oggetto di



successiva valutazione (cfr., in tal senso, Trib. Bari, 17,5,2021, in www.ilcaso.it; Trib. Lagonegro Sez. fall., 04/10/2021, in www.ilcaso.it).

In altri termini l'art. 14-terdecies, co. 2, lett. a), l.3/2012, ricollega l'imputabilità dell'insolvenza solo all'esdebitazione del ricorrente, al termine della procedura di liquidazione, quindi solo alla fase finale della procedura di cui si chiede qui invece l'apertura, distinguendo quindi tra momento iniziale di ammissione ed esito finale del procedimento di liquidazione: solo in tale ultima fase richiedendosi requisiti di meritevolezza in capo del debitore.

D'altra parte, nella procedura di liquidazione lo stesso compimento di atti in frode ai creditori, quale ostacolo all'apertura della procedura medesima, è limitato, rispetto alle restanti procedure, in senso temporale, riducendosi la rilevanza dei predetti atti a quelli compiuti negli ultimi cinque anni (art. 14-quinquies co. 1).

Da un punto di vista sistematico, l'impossibilità di una interpretazione estensiva delle norme che prevedono requisiti di meritevolezza per l'ammissione alla presente procedura, si basa in modo convincente, oltre che sul generale favore con cui il legislatore guarda all'accesso alle procedure di risoluzione del sovraindebitamento, sul rilievo che, nella procedura di liquidazione, il debitore mette a disposizione dei creditori tutti i suoi beni e che, quindi, in assenza di atti revocabili nel quinquennio, la liquidazione dell'intero patrimonio consente ai creditori di realizzare il medesimo risultato cui perverrebbero mediante il ricorso all'esecuzione individuale, ma con il risparmio di spese conseguente all'unicità della procedura e nel rispetto della *par condicio creditorum*; dunque, nella liquidazione del patrimonio del debitore, è utile semmai una valutazione della convenienza per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione individuale, più che un giudizio di meritevolezza del debitore (peraltro in parallelo con le ordinarie procedure concorsuali); tale giudizio viene coerentemente rinviato alla successiva fase di esdebitazione, ove si ha un vero vantaggio per il debitore (cfr., in tal senso, Trib. Ancona Sez. fall., Decr., 08-10-2020, in *Pluris/Cedam*, 2022).

L'accoglimento del reclamo comporta, dunque - rilevata la competenza di questo Tribunale, in quanto il ricorrente risiede in Andria- l'apertura della liquidazione dei beni chiesta dal Troiano, essendo quest'ultimo sovraindebitato e non trovandosi, si ribadisce, nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, comma 2, lettere a) e b) legge 3 del 2012.

Ha, inoltre, presentato tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale e non risultando – si ripete- avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi



cinque anni, il tutto come è dato desumere dalla detta relazione del Gestore della Crisi, rag. Annamaria Cataldo.

Non osta, invero, all'apertura della liquidazione il fatto che il patrimonio dell'istante sia rappresentato (come verificato dal Gestore della Crisi nella relazione particolareggiata allegata dal reclamante) solo dal proprio reddito da lavoro dipendente (euro 1.925,00), al netto delle spese mensili per il sostentamento della famiglia (euro 1.721,00), dunque pari ad euro 204,00, e dalle quote della società Oleifici Troiano s.r.l. (pari ad euro 14.700,00), e non anche da beni immobili.

Come, invero, affermato in modo condivisibile in giurisprudenza, è ammissibile la presentazione di una domanda di liquidazione dei beni, ai sensi dell'art. 14-ter e ss. della legge n. 3 del 2012, anche nell'ipotesi in cui il debitore sia privo di beni mobili ed immobili, quantunque ciò appaia un'antinomia giuridica.

In tal senso, infatti, si rileva come l'istituto della liquidazione, mutuato dalla procedura fallimentare, non richiede necessariamente la presenza di quella tipologia di beni, potendosi svolgere anche in presenza di un attivo costituito da crediti o denaro, ovvero di beni già liquidi (cfr. Tribunale Rovigo, 31/01/2018, in www.fallimentiesocietà.it; cfr. anche Trib. Matera, 24.7.2019, in www.ilcaso.it).

In sostanza, non rappresenta motivo di inammissibilità alla procedura il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile, ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da potersi usare come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori (cfr. Trib. Milano Sez. II Ord., 16/11/2017, in www.ilcaso.it; cfr. anche Tribunale Bologna Sez. IV Decr., 04/08/2020, in www.ilcaso.it; Trib. Ancona, 08/10/2020, in www.ilcaso.it).

Non vi è luogo, infine, a provvedere sulle spese di lite, in assenza di opposizione da parte dei creditori, rimasti contumaci

P.Q.M.

1. Dichiara la contumacia dell'AGEA, dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dell'American Express Italia s.r.l., della Banca di Andria di Credito Cooperativo, della Banca Popolare di Bari s.p.a.
2. Accoglie il reclamo proposto da TROIANO GIOVANNI, in data 8.10.2021, avverso il decreto del 28.9.2021 del giudice designato, dott. Alberto Binetti, nella procedura n.1662/2021 RGVG e, per l'effetto:

a) Revoca tale decreto;



b) Dichiara aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt. 14 ter ss legge 3 del 2012.

c) Nomina liquidatore il dott. Giacomo Campanile (in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R.D. n.267/1942), con studio in Andria, Via Firenze 37, disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 3 del 2012 (in particolare, proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. n. 3 del 2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14-octies L. n. 3 del 2012, alla liquidazione ex art. 14-novies L. n. 3 del 2012, all'esperimento delle azioni di cui all'art. 14-decies della legge n.3/2012), autorizzandolo ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori.

d) Dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14-novies, comma 5, della legge n.3/2012 (che non potrà avvenire prima del decorso di quattro anni dal deposito del ricorso) non sarà divenuto definitivo (e salvo che il presente decreto non venga revocato) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori.

e) Dispone la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, su beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio del ricorrente che quest'ultimo dovesse acquisire nel quadriennio e l'annotazione del ricorso e del presente decreto, sempre a cura del liquidatore, nel registro delle imprese (con riferimento a tale ultimo adempimento, solo ove il debitore eserciti ancora attività d'impresa).

f) Ordina al ricorrente la consegna o il rilascio dei beni immobili che dovesse acquisire nel quadriennio, salva eventuale autorizzazione, qualora ne faccia richiesta, all'utilizzo di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni.

g) Dichiara esclusi dalla liquidazione: - eventuali redditi del ricorrente nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia, che si determina in €.1.721,00 mensili, salve successive variazioni; - i mobili che arredano la abitazione (ove il ricorrente acquisisca nel quadriennio un immobile, adibito ad abitazione, di sua proprietà), nei limiti in cui sono impignorabili, ex art.514 c.p.c.

h) Dichiara che il presente decreto produce gli effetti del pignoramento.

3. Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al liquidatore nominato, dott. Giacomo Campanile, e al ricorrente (unico costituito), nonché per la pubblicazione del ricorso originario (quello proposto dinanzi al primo giudice nel procedimento n. 1662/2021 RGVG) e del presente decreto sul sito internet di questo Tribunale, rimettendo gli atti al primo giudice (proc. n.1662/2021 RGVG) per la gestione della procedura liquidatoria.

Trani, 7.1.2022



dott. Giuseppe Rana

Il Giudice est.

dott. Giuseppe G. Infantini

